

La cessione dell'archivio giornalistico fa perdere le deroghe alla privacy

L'accordo Gedi-OpenAI

L'utilizzo dei dati sensibili per addestrare l'AI cambia le regole del trattamento

Marco Bassini
Oreste Pollicino

Il 27 novembre il Garante privacy ha inviato un avvertimento formale nei confronti di Gedi Gruppo Editoriale in relazione a possibili violazioni della normativa in materia di protezione dei dati personali ipotizzate con riguardo a un accordo di comunicazione di contenuti editoriali che avrebbe dovuto prendere avvio il 30 novembre (si veda «Il Sole 24 Ore» del 30 novembre).

Tale accordo, concluso tra il Gruppo Gedi e OpenAI, avrebbe comportato la comunicazione in blocco dei contenuti inclusi nell'archivio editoriale fino a quella data nonché la comunicazione in via contestuale e simultanea di tutti i contenuti pubblicati successivamente. L'accordo, pur animato da finalità meritorie - quella di agevolare il reperimento di contenuti giornalistici da parte degli utenti del servizio ChatGpt, sia in forma di riassunto che in quella di link - è finito sotto la lente di ingrandimento del Garante.

Secondo l'Autorità, Gedi non avrebbe correttamente svolto la valutazione di impatto sulle attività di trattamento di dati personali costituite dalla cessione dei propri contenuti editoriali a OpenAI. La valutazione di impatto ha individuato quale base giuridica per la comunicazione dei dati personali a OpenAI il legittimo interesse, una tra le condizioni previste dal regolamento generale sulla protezione dei dati personali (Gdpr). Tale condizione si sostanzierebbe, nel caso di specie, nel legittimo interesse del titolare (ossia delle società afferenti al Gruppo Gedi) a esercitare l'attività giornalistica secondo modalità innovative. Nel valutare l'adeguatezza della base giuridica, Gruppo Gedi non avrebbe però considerato l'esistenza, nei contenuti trasferiti a OpenAI, anche di dati particolari (cosiddetti dati sensibili) e di dati relativi a condanne penali e a reati, che godono di una tutela rafforzata nella normativa europea e nazionale. Entrambe le categorie di dati non possono infatti essere trattate sulla base del legittimo interesse, ma richiedono una base giuridica differente che rifletta il grado di sensibilità delle informazioni in questione. Non sarebbe quindi sufficiente evocare l'esercizio di un'attività giornalistica, che anche la normativa nazionale regola in dettaglio con riguardo ai dati particolari e giudiziari. Le preoccupazioni del Garante sono rivolte in particolare all'utilizzo di tali dati nell'ambito delle attività di addestramento dei propri modelli di intelligenza artificiale da parte di OpenAI, attività tecniche svolte da quest'ultima in autonomia e al di

fuori della sfera di controllo di Gedi.

Da questo profilo derivano ulteriori criticità legate soprattutto al requisito di trasparenza delle attività di trattamento: gli individui i cui dati personali, comuni o particolari, sono condivisi con OpenAI non possono aspettarsi alcuna comunicazione relativa alle operazioni compiute da quest'ultima e le informazioni fornite da Gedi in proposito all'interno delle proprie informative sono state ritenute insufficienti.

Il provvedimento del Garante non esclude di per sé la legittimità di un trasferimento di dati personali tra cui figurino dati particolari e giudiziari, ma impone di ricercare una base giuridica idonea. La principale tra queste, ossia il consenso dei singoli interessati, appare però difficilmente praticabile. A questa presa di posizione fa da sfondo un partecipato dibattito a livello europeo sulla possibilità per i fornitori di servizi di intelligenza artificiale generativa di utilizzare contenuti reperiti sul web o comunque pubblicamente accessibili per l'addestramento dei loro algoritmi, special-



Il privilegio legale accordato per le finalità di cronaca non può valere fuori dal suo contesto

mente tramite tecniche quali lo *scraping*. Se, per un verso, l'acquisizione di contenuti informativi di natura giornalistica per "formare" sistemi di intelligenza artificiale consentirebbe di accrescerne la qualità complessiva, come nelle intenzioni senz'altro meritorie sottese all'accordo tra Gedi e OpenAI, per altro verso la condivisione di dati non può prescindere dai presidi posti dalle regole sulla privacy. Proprio la circostanza che i dati possano essere utilizzati per finalità di addestramento algoritmico esige che gli interessati possano mantenere un controllo sulle proprie informazioni personali. A ben vedere, la via percorsa in Italia appare certamente più virtuosa rispetto alla contrapposizione che ha avuto luogo negli Stati Uniti tra OpenAI e New York Times, oltre che nel segno di una cooperazione foriera di vantaggi reciproci. A patto, però, di rispettare la privacy.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ANTICIPAZIONE



AVVERTIMENTO FORMALE

Su Il Sole 24 Ore del 30 novembre la notizia dell'avvertimento formale del Garante che ha congelato l'accordo tra Gedi e OpenAI